

A partire dal 1 ottobre 2015 in caso di cassa integrazione ordinaria, coincidente con i giorni di malattia del singolo lavoratore del medesimo cantiere, cessa la erogazione della indennità di malattia a carico della Cassa Edile per la durata della cassa integrazione stessa.

La norma è stata introdotta dal D.lgs (attuativo del Jobs act) del 14 settembre 2015 n.148 comma 7 dell'art. 3. A tal fine, pena la sospensione della pratica, la impresa richiedente il rimborso allegnerà alla domanda, oltre a quanto già previsto ( cedolino e certificato di malattia), anche copia della do

Di seguito anche la parte della circolare n.197 del 02/12/2015 che regola la fattispecie.

## **1.8 CIG e malattia**

**L'art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.**

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali:

l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;

qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.